

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E PRATICA ANTINCENDIO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE STUDENTATO BATTIFERRO - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO PER RESIDENZA STUDENTI – VIA DELLA BEVERARA – BOLOGNA

LOTTO UNICO - CUP: J37B16000640006 - CIG: B30F7D8974

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

tra

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, (C.F. 80007010376) (P.IVA n. 01131710376), con sede legale in Bologna Via Zamboni n. 33, in persona di Paola Mandelli, nata a il, Dirigente dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, la quale interviene non in proprio bensì in rappresentanza della medesima, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto di Ateneo e s.m.i., ed autorizzata alla stipula del presente con provvedimenti del Direttore Generale, Rep. n. 274/2021, Prot. n. 9802 del 19/01/2021 e Rep. n. 8054/2022, Prot. n. 387024 del 15/12/2022, rispettivamente di attribuzione delle competenze all'Area Appalti e Approvvigionamenti e di conferimento dell'incarico dirigenziale di detta Area, domiciliata per la carica presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Via Zamboni n. 33, di seguito denominata "Università"

e

NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA

- il Sig. nato a il, in qualità di dell'impresa, CODICE FISCALE, PARTITA IVA....., con sede legale in alla via.....,

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO DI IMPRESE

- il Sig. nato a il, in qualità di dell'impresa, CODICE FISCALE, P.IVA, con sede legale in alla via, che agisce quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del notaio....., in, Repertorio n°..... in data, tra essa e le seguenti imprese mandanti:

Impresa - 1 CODICE FISCALE, P.IVA,

Impresa - 2 CODICE FISCALE, P.IVA,

(di seguito denominato anche "Appaltatore" e, unitamente all'Università, le "Parti");

PREMESSO CHE

- con decisione di contrarre Rep., Prot. n., adottata dalla Dirigente Area Appalti e Approvvigionamenti, l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ha indetto una procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 71 e dell'art. 44, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dell'intervento oggetto del presente contratto, mediante bando pubblicato sulla G.U.U.E - n.....del....., sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC tramite la Piattaforma per la pubblicità a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara in data e sul profilo del committente [Gare di appalto e di vendita — Università di Bologna \(unibo.it\)](http://Gare di appalto e di vendita — Università di Bologna (unibo.it)) in data.....;
- all'esito delle operazioni di gara, giusto verbale Rep....Prot.....del..... della Commissione giudicatrice, è risultata economicamente più vantaggiosa l'offerta presentata da.....,
- la verifica sul possesso dei requisiti di legge in capo all'Appaltatore ha dato esito positivo;
- con provvedimento Rep., Prot. n., della Dirigente Area Appalti e Approvvigionamenti, è stata disposta l'aggiudicazione in favore della società/RT.....per l'importo di €.....(euro.....), oltre oneri previdenziali e IVA ove dovuti;
- (in caso di consorzio) il consorzio Appaltatore ha assegnato l'esecuzione dei servizi all'impresa, ad esso associata, con sede in(.....), via.....P. IVA..... così come comunicato dallo stesso consorzio con nota del agli atti dell'Università;
- l'Appaltatore ha presentato le seguenti polizze [...] acquisite agli atti della Università;
- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto l'Appaltatore ha prodotto la polizza fideiussoria n. [...] emessa in data [...] da [...] per un importo garantito pari ad € [...] ([...]) quale cauzione definitiva ex art. 117 del D.Lgs. 36/2023, acquisita in originale digitale;
- l'appalto è finanziato con

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ART. 2 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Si intendono parte integrante del Contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti relativi alla gara per l'affidamento dei servizi in epigrafe, depositati agli atti della Università:

1. Capitolato Tecnico Prestazionale
2. Offerta Tecnica ed Economica presentata dall'Appaltatore
3. Progetto esecutivo per la realizzazione dello Studentato Battiferro;
4. Polizze di garanzia (RCO e cauzione definitiva).
5.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto sono i servizi di ingegneria e architettura di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Pratica Antincendio in riferimento ai lavori di realizzazione dello "Studentato Battiferro" in Bologna, descritti nel progetto esecutivo.

ART. 4 – GRUPPO DI LAVORO

L'Appaltatore si impegna a garantire per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto il gruppo di lavoro composto dalle seguenti professionalità:

1. Direttore dei Lavori
2. Direttore Operativo Impianti Meccanici
3. Direttore Operativo Impianti Elettrici
4. Responsabile del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
5. Professionista Antincendio
6. BIM Manager (eventuale)
7. Direttore Operativo Strutture (eventuale)
8. Altro.... (eventuale)

I suddetti incarichi sono espletati da professionisti indicati in sede di presentazione dell'offerta e personalmente responsabili.

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente all'Università, tramite PEC ogni eventuale sostituzione dei professionisti indicati nel gruppo di lavoro che si renda necessaria. Il professionista sostituito dovrà avere i medesimi requisiti professionali, così come prescritti nei documenti di gara. L'Università dovrà espressamente autorizzare detta sostituzione.

ART. 5 – DURATA DEI SERVIZI

La durata complessiva dell'appalto è stabilita in **1275 giorni naturali e consecutivi** di cui:

- **1095** giorni per l'attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza
- **180** giorni per la pratica antincendio

decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio da parte del RUP/DEC e termineranno con l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi e il rilascio del certificato di collaudo finale.

ART. 6 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'importo complessivo del presente appalto, al netto del ribasso offerto solo su spese e oneri accessori, pari a.....% ammonta a: € (euro.....), contributi professionali e IVA esclusi, di cui:

- € per la Direzione lavori;
- €(eventuale incremento BIM);
- € per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

€ per la pratica antincendio e la redazione, asseverazione e presentazione della SCIA
I corrispettivi, determinati dall'offerta dell'Appaltatore, restano fissi ed invariabili e non possono essere modificati sulla base della verifica della quantità o qualità della prestazione.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di sopra, tutte le spese necessarie ed accessorie per l'espletamento dei servizi richiesti nell'appalto nonché ogni attività che si renderà necessaria per l'esecuzione del servizio ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per l'esecuzione del servizio.

Le prestazioni di cui al presente appalto vengono effettuate nell'esercizio d'impresa e pertanto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Università, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Università su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.

ART. 7 - PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI

Il pagamento delle prestazioni oggetto dell'appalto avverrà secondo le seguenti modalità e, più precisamente, con riferimento a:

Direzione Lavori (e eventuale maggiorazione 10% BIM):

- fino alla concorrenza massima del 80%, in proporzione alla percentuale dello stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.), all'emissione di ciascun certificato di pagamento;
- per il restante 20% a seguito del collaudo finale e ottenimento del CPI e, comunque, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità del servizio

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione:

- fino alla concorrenza massima del 80%, in proporzione alla percentuale dello stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.), all'emissione di ciascun certificato di pagamento;
- per il restante 20% a seguito del collaudo finale e ottenimento del CPI e, comunque, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità del servizio

Pratica Antincendio:

- il 50% alla presentazione della SCIA;
- il restante 50% all'emissione del certificato di verifica di conformità del servizio, a seguito del collaudo finale/ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

Tutti gli oneri, spese e obblighi previsti dal presente contratto e per le pratiche fino all'ottenimento dei certificati e delle autorizzazioni degli enti preposti sono compresi nei corrispettivi sopra indicati. La somma ammessa a pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato come segue:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale, solo sulle spese e oneri accessori, pari al ...;
- b) al netto della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11 comma 6 del D. Lgs 36/2023, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- c) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;

La rata di saldo, successiva alla redazione e sottoscrizione/accettazione del conto finale, comprensiva delle ritenute, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, avverrà entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità del servizio, a seguito del collaudo finale/ottenimento del CPI.

In ogni caso, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia ai sensi dell'articolo 117 comma 9 del D. Lgs. 36/2023, da prestarsi secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive D.M 193/2022 da soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente.

ART. 8 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Via Zamboni n°33 – Bologna (Codice Fiscale 80007010376 – P. IVA 0113170376), Codice univoco Ufficio IPA **GGUH1P**.

Ai sensi dell'art. art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972, si applica lo *split payment*, in base al quale l'IVA sarà versata direttamente all'Erario e non pagata all'Impresa, a cui verrà pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA.

La fattura dovrà essere emessa, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del D.M. 23 gennaio 2015, con l'annotazione "scissione dei pagamenti", nonché relativi CIG e CUP.

Ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 per ciascun pagamento il RUP emetterà il certificato di pagamento non oltre 7 giorni dalla data dello stato di avanzamento del servizio emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto, fatta salva l'acquisizione del Durc in corso di validità e/o di altro documento equipollente.

Ogni pagamento è subordinato alle verifiche della regolarità contributiva e a quelle dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

Dopo l'emissione del certificato di pagamento l'Appaltatore potrà emettere la relativa fattura. Il pagamento avverrà, con l'emissione del mandato, entro 30 dall'adozione del SAL.

ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Tutti i documenti di spesa dovranno contenere l'indicazione del CIG e del CUP.

L'Appaltatore deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 10 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Mara Di Nardo, dipendente dell'Università e in servizio presso l'Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilità.

ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Per l'esecuzione dei servizi è stato individuato il Direttore dell'esecuzione del contratto nella persona l'Arch. Maria Pazzaglia, dipendente dell'Università e in servizio presso l'Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilità.

ART. 12 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>.

In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento l'Università applica, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, per ogni violazione una penale di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.

L'Appaltatore si obbliga a:

- comunicare all'Università ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel Capitolato Tecnico Prestazionale;
- eseguire le prestazioni conformemente al Capitolato Tecnico Prestazionale e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- manlevare e tenere indenne la Università da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- dare preventiva comunicazione alla Università di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l'Università ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
- consentire all'Università di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle

verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dall'Appaltatore tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel Capitolato Tecnico Prestazionale, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

ART. 13 - OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DEL PERSONALE IMPIEGATO

L'Appaltatore è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/08. L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere, che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente servizio, dotandolo di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione Individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti, sollevando la Università da ogni eventuale richiesta di risarcimento. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente contratto, tutta la normativa cogente, vigente alla data attuale o che assume validità durante l'espletamento del servizio, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la Università da ogni responsabilità civile in merito. L'Appaltatore è obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del servizio, condizioni retributive e normative adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento indicato nei documenti di gara.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'Appaltatore o del subAppaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'Appaltatore e il subAppaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Università dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In ogni caso per la disciplina del subappalto si rimanda all'art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici. È vietato, invece, il subappalto a cascata in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura della complessità delle prestazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Oppure

Il concorrente ha fatto richiesta di subappaltare i servizi oggetto del presente appalto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice e segnatamente:

L'Appaltatore dovrà inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti all'Università, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente comma costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile.

ART. 15 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

L'Appaltatore deve documentare e comunicare all'Università entro 10 giorni dal loro verificarsi qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale ovvero della fisionomia giuridica, pena la sospensione dei pagamenti.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi previsti dall'art. 120, comma 6, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e dall'allegato II.14, art. 6 del D.Lgs. 36/2023 si applicano le disposizioni in esso contenute.

ART. 16 - VARIAZIONI PREZZI E CONSEGUENTI REVISIONI

Si applica la revisione prezzi, nei casi di aumento e/o diminuzione di quest'ultimi e sempre che non

si apportino modifiche che alterino la natura generale del contratto, come disciplinata dall'art. 60 comma 2 del D.Lgs. 36/2023. Tali revisioni si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, sarà utilizzato l'indice ISTAT.

ART. 17 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Nessuna modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore, se non autorizzata dal RUP e preventivamente approvata dall'Università, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice è ammessa la variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

Qualora risultasse che l'esecuzione dei lavori dello Studentato Battiferro non prevederà l'utilizzo della metodologia Building Information Modeling – BIM, ne deriverà la variazione in diminuzione pari a € 39.664,04 (trentanovemilaseicentosestantaquattro/04) al netto del ribasso percentuale offerto.

In tal caso la Università potrà imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'aggiudicatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 18 – SOSPENSIONE

Trovano applicazione l'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e l'art. 8 dell'Allegato II.14, del d.lgs. 36/2023. Il risarcimento del danno, nel caso di sospensioni totali o parziali dei servizi disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del codice è quantificato sulla base dei criteri di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

ART. 19 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 d.lgs. 159/2011 l'Università può recedere dal contratto in qualunque momento secondo quanto stabilito dall'art.

123 del d.lgs. 36/2023 e dall'art. 11 dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del D. Lgs 36/2023 e dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del D. Lgs 36/2023 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

L'Università procede, inoltre, automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa natura, oggetto di diffida;
- b) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo;
- c) mancata reintegrazione della garanzia definitiva richiesta di cui all'art. 21 del presente Contratto;
- d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Università;
- e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione delle norme riguardanti il divieto di cessione a terzi del contratto;
- g) accertamento di cause interdittive di cui all'art. 67 e all'art. 84, comma 4 del d.lgs. 159/2011 intervenuto nell'ambito di verifiche antimafia;
- h) mancato rinnovo delle polizze di responsabilità civile e professionale nel caso in cui vengano a scadenza durante l'esecuzione del contratto;

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano

In caso di risoluzione, la Università ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà della Università di procedere all'esecuzione del Contratto a spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque

derivare dall'inadempienza dell'Appaltatore stesso.

Ai sensi dell'art. 124 del Codice, la risoluzione dà altresì alla Università il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio restante, in danno dell'Appaltatore decaduto, con addebito a quest'ultimo dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'intero appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede in offerta.

ART. 21 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023, a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, l'Appaltatore ha prodotto garanzia fideiussoria per l'esecuzione dell'appalto n., rilasciata da, il con le modalità di cui allo Schema Tipo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 16/09/2022 n. 193 (GU n. 291 del 14 dicembre 2022).

La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più al prestatore dei servizi rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui l'Università abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, secondo le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del D. Lgs. 36/2023.

La mancata conferma di idonea copertura assicurativa costituisce ipotesi di risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto dell'Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 22 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore ha prodotto, a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, per i rischi di natura professionale derivanti dallo svolgimento dell'attività:

- polizza di responsabilità civile professionale, emessa dalla compagnia di per un importo garantito di €, con decorrenza dal, con massimale a completa copertura del valore complessivo dell'appalto

ART. 23 - PENALI PER IL RITARDO

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal contratto e dell'esecuzione delle attività appaltate.

Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai tempi contrattuali, sia sull'intera durata del servizio che sulla durata delle singole fasi e delle consegne, non imputabile all'Università ovvero imputabile a forza maggiore o caso fortuito, è applicabile una penale pari **all'1 (uno) per mille** del corrispettivo contrattuale, ai sensi dell'art. 126 comma 1 del Codice degli Appalti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il ritardo nell'esecuzione del servizio verrà calcolato a partire dalla data di avvio di ciascuna fase in cui si divide la prestazione.

Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale: ove le penali superino tale ammontare l'Università avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile e dell'art. 18 del presente Contratto

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Università al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore, né esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato.

L'applicazione di eventuali penali, così come la rifusione delle spese sostenute dall'Università per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore del servizio, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all'Appaltatore del servizio successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata.

L'Appaltatore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Università a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

L'Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell'esecuzione del servizio, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell'Università, ad altri lavori o servizi, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Università il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinché l'Università stessa possa farne contestazione.

La penale è dedotta dall'importo degli acconti o dello stato finale.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina [Informazioni sul trattamento dei dati personali — Università di Bologna \(unibo.it\)](#).

In relazione alle attività di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente contratto, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell'ambito delle attività ad essa assegnate, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.

Le parti, inoltre, assicurano di raccogliere e trattare i dati nel rispetto della normativa in materia (Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs 196/2993 ss.mm.ii.) e di aver informato e raccolto, laddove previsto dalla normativa vigente, specifico consenso degli interessati circa la comunicazione dei loro dati personali alla controparte.

ART. 25 - DOMICILIO DELLE PARTI

Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale di, in, via..... n, indirizzo di posta elettronica certificata.....;
- la Università elegge il proprio domicilio presso la sede Università di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna, indirizzo di posta elettronica certificata.....;

ART. 26 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

L'Appaltatore solleva la Università da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Università, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

ART. 27 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Eventuali controversie tra la Università e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno definite a norma dell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023. Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti, le controversie saranno deferite alla competente Autorità giudiziaria, Foro di Bologna.

ART. 28 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs 36/2023 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e corredata da marca temporale a norma di legge.

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 comma 10, del d.lgs. 36/2023 e dell'allegato I.4 che quest'ultimo dichiara di aver corrisposto mediante modello "F24 Elide".

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla sottoscrizione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

Per l'Appaltatore (Firma digitale – Il Legale rappresentante – dott. ...)

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Firma digitale – La Dirigente – dott.ssa Paola Mandelli)